

## **GRUPPO NETWORK "DIRITTO ANNUALE"**

### VERBALE

Il giorno 17 MAGGIO 2007, ad ore 10, in Bologna, presso la sede dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, viale Aldo Moro n. 62, si è riunito il gruppo di cui all'oggetto per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Sanzioni 2003/2004. Determinazione misura sanzionatoria da adottare
- 2) Sanzioni 2005 e 2006. Determinazione misura sanzionatoria da adottare
- 3) Sanzioni per omessa mora; sproporzione entità tributo sanzione
- 4) Situazione ruoli pregressi e rimborso spese per inesigibilità.

Erano presenti:

- Per la C.C.I.A.A. di Bologna, la sig.ra Donatella Grassi;
- Per la C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena, il dr. Massimo Emiliani;
- Per la C.C.I.A.A. di Modena, il dr. Francesco Ballerini;
- Per la C.C.I.A.A. di Parma, la dr.ssa Manuela Zilli e la dr.ssa Cristina Corigliano;
- Per la C.C.I.A.A. di Piacenza, la dr.ssa Lorenza Quadrelli;
- Per la C.C.I.A.A. di Ravenna, la dr.ssa Paola Morigi, in qualità di coordinatore del gruppo Network diritto annuale e la dr.ssa Francesca Collina;
- Per la C.C.I.A.A. di Rimini, il rag. Daniele Sarti.

Era altresì presente l'avv. Antonio Maria Cantagalli del Servizio legale regionale, in qualità di referente Unioncamere del gruppo suindicato

Preliminarmente, è stata fatta una ricognizione al fine di accertare quale Camera è effettivamente partita con l'emissione dei ruoli per gli anni 2003 e 2004.

All'esito dell'indagine, è risultato che solo Piacenza, Rimini (entrambe tramite emissione di ruoli), Bologna (quest'ultima, tramite la speciale procedura dell'invio degli "atti" direttamente alle imprese) e Parma (tramite di emissione di atti direttamente allo "sportello"), hanno fissato l'importo della sanzione per l'omesso versamento del diritto annuale è stato fissato al 10% del diritto stesso, come a suo tempo concordato dal gruppo, anche sulla scorta del noto parere del dr. Moscatelli.

Le altre Camere emiliano romagnole, alla luce anche dell'orientamento emerso all'interno dell'ultimo Comitato Tecnico dei Segretari Generali, sembrano ugualmente intenzionate ad applicare la sanzione nella misura del 10% per gli anni anzi detti, ritenendo legittima l'interpretazione fornita dal dr. Moscatelli, soprattutto nell'ottica del principio del favor rei.

A questo punto, il gruppo prende atto delle ragioni che hanno portato la Camera di Forlì-Cesena, tramite modifica del proprio regolamento, ad applicare la misura del 30% (la volontà, cioè, di non discostarsi dalla circolare del MAP del 16.05.2006) e di quelle che presumibilmente porteranno la Camera di Reggio Emilia ad adottare la stessa misura di sanzione (la recente ispezione ministeriale all'interno dell'Ente camerale).

Per quanto concerne la misura sanzionatoria per gli omessi versamenti del 2005 e del 2006, il gruppo sembra orientato ad applicare (come, per altro, sta già facendo la Camera di Parma direttamente allo "sportello"), la sanzione del 50% (30% + 20%), come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) dei singoli regolamenti camerale.

In particolare, il gruppo ha concordato sul fatto che tale misura è da considerarsi come sanzione minima, determinata sulla base del disposto di cui all'art. 4, comma 3 del D.M. 27

gennaio 2005, n. 54; come noto, tale norma prevede l'applicazione della misura della sanzione al 30% sull'omesso versamento, tenendo conto altresì dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 (gravità della violazione desunta dalla condotta dell'agente, dalla sua personalità, ecc.).

In buona sostanza, il gruppo ha ricordato a se stesso che, in sede di stesura del regolamento interno, la misura del 20%, aggiunta a quella del 30% (per un totale del 50% sul diritto non versato), era stata determinata a priori, proprio in considerazione della gravità del fatto dell'omesso versamento.

Inoltre, il gruppo all'unanimità concorda che anche ove si ponesse un problema di applicabilità della suddetta norma del regolamento camerale alle violazioni commesse nel 2005 (posto che detti regolamenti sono stati approvati nel dicembre 2005 e, in alcuni casi, all'inizio del 2006), ciò nonostante la misura del 50% risulterebbe pienamente legittima, in quanto conforme alla previsione dell'art. 4, comma 3, del suesposto D.M. n. 54/2005.

In ogni caso, è stato sottolineato che ciascuna Camera può sempre procedere alla riduzione della sanzione, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento interno (condizioni economiche disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà, ecc.).

Relativamente, poi, al problema dell'applicazione della sanzione alle imprese che hanno provveduto a versare il diritto nel termine consentito dalla legge senza però aver corrisposto la maggiorazione dello 0,40%, il gruppo ha discusso sull'opportunità di sottoporre a sanzione dette imprese per le violazioni del 2005.

L'orientamento prevalente, anche sulla scorta del disposto della circolare n. 3587/C del 20.06.2005, la quale prevede l'applicazione della sanzione nei confronti dei soggetti che si trovano in stato di omessa mora, sembra essere nel senso dell'applicabilità di detta sanzione, fatta sempre salva la verifica dell'iscrivibilità a ruolo di somme che non siano in contrasto con il principio del maggior costo rispetto alla somma da riscuotere.

Le Camere di Rimini e di Piacenza, poi, provvederanno ad inviare a tutti i componenti del gruppo, per il tramite del coordinatore del gruppo stesso, le proprie delibere assunte sui temi oggetto di discussione; in particolare, la Camera di Rimini ha deciso di non applicare la procedura sanzionatoria per l'anno 2002, 2003 e 2004 nei confronti dei soggetti che hanno versato il diritto annuale senza la maggiorazione dello 0,40%, mentre la Camera di Piacenza, relativamente al diritto annuale 2001 e successivi, ha individuato la modalità di calcolo della sanzione basata sul solo importo effettivamente omesso.

Per quanto riguarda, infine, il problema relativo al rimborso spese per inesigibilità, il gruppo si è riservato di esaminare la questione in un tempo successivo, anche in considerazione della proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e del conseguente slittamento del diritto al rimborso.

La riunione si è chiusa ad ore 13 circa.